

Codice A1701B

D.D. 18 agosto 2020, n. 574

Definizione resa ad ettaro di vino classificabile come D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e D.O.C. Piemonte nelle tipologie Brachetto e Brachetto Spumante e riserva vendemmiale per la vendemmia 2020. Definizione dei vincoli di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e D.O.C. Piemonte nelle tipologie Brachetto e Brachetto Spumante per la vendemmia 2020.



ATTO DD 574/A1701B/2020

DEL 18/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Definizione resa ad ettaro di vino classificabile come D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e D.O.C. Piemonte nelle tipologie Brachetto e Brachetto Spumante e riserva vendemmiale per la vendemmia 2020. Definizione dei vincoli di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e D.O.C. Piemonte nelle tipologie Brachetto e Brachetto Spumante per la vendemmia 2020.

La Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” all’art. 39 “Gestione delle produzioni” commi 1,2 e 3 stabilisce che:

- (comma 1) le Regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 37 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato. Le Regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente sfavorevoli, possono ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata;
- (comma 2) le Regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le Regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;
- (comma 3) le Regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta ed in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le

organizzazioni professionali di categoria, potranno stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili.

Il Decreto Ministeriale 18 luglio 2018 “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini” all'art. 6, comma 3 stabilisce che le proposte, di cui all'art. 39, commi 1 e 2 della L. 238/2016, avanzate dai consorzi di tutela devono essere adottate in sede di assemblea ordinaria.

Il Decreto Ministeriale del 30 novembre 2011 e s.m.i. “Riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita (di seguito DOCG) del vino Brachetto d’Acqui”, all’articolo 4, comma 10, stabilisce che i mosti eccedenti la resa, possono essere destinati a riserva vendemmiale e utilizzati secondo quanto disposto dal succitato articolo con il metodo del cosiddetto blocage-deblocage.

Il Consorzio Tutela vini d’Acqui in seguito a deliberazione assunta in sede di assemblea ordinaria, e il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato relativamente a quanto deliberato in Consiglio di Amministrazione in attesa dell’Assemblea ordinaria convocata il 5 agosto 2020, con nota congiunta del 31 luglio 2019, corredata dei dati di produzione e vendite, (prot. n 20/2020), hanno richiesto di fissare, per la vendemmia 2020, le seguenti rese ad ettaro di uve Brachetto destinate alla D.O.C.G. Brachetto d’Acqui e alla D.O.C. Piemonte nelle tipologie Brachetto e Brachetto Spumante:

- D.O.C.G. Brachetto d’Acqui spumante: 36 q/ha, più 20 q/ha di riserva vendemmiale;
- D.O.C.G. Brachetto d’Acqui (tappo raso): 36 q/ha, più 44 q/ha di riserva vendemmiale;
- D.O.C. Piemonte Brachetto spumante: 43 q/ha, più 20 q/ha di riserva vendemmiale;
- D.O.C. Piemonte Brachetto (tappo raso): 43 q/ha, più 47 q/ha di riserva vendemmiale.

Hanno richiesto inoltre che lo sblocco del prodotto rivendicato come riserva vendemmiale, sia concesso secondo le seguenti modalità:

- - su richiesta del Consorzio di Tutela quale tramite dell’istanza del singolo produttore, soltanto alle aziende che trasformano e imbottigliano prodotto derivante da uve di provenienza aziendale (rivendicate nel quadro R della dichiarazione vitivinicola), limitatamente al quantitativo bloccato vendemmiato da vigneti in conduzione (non sarà pertanto possibile richiedere e concedere lo sblocco di mosti derivanti da uve acquistate/conferite). Tuttavia, nel caso di realtà che presentano due distinte aziende riconducibili allo stesso legale rappresentante e/o sede legale (una “agricola” che conduce i vigneti e una “commerciale” che trasforma il prodotto derivante da tali vigneti), l’uva direttamente ceduta dall’azienda conduttrice di vigneti a quella trasformatrice, ove univocamente tracciabile (attraverso la dichiarazione vitivinicola ed i suoi allegati), sarà considerata di provenienza aziendale e sarà pertanto possibile per l’azienda trasformatrice richiedere lo sblocco dei mosti destinati a riserva vendemmiale derivanti dai soli vigneti condotti. Hanno richiesto inoltre che lo sblocco, come appena descritto (su istanza dei singoli produttori), possa essere richiesto soltanto dopo l’esaurimento mediante imbottigliamento di tutto il prodotto, già certificabile a DOC/DOCG, di provenienza aziendale destinato alla vinificazione; sarà verificata da parte del Consorzio di Tutela la congruità dei quantitativi di uve presenti nella dichiarazione vitivinicola con le operazioni di imbottigliamento indicate sull’apposito registro, che le aziende saranno tenute a fornire a corredo della richiesta di sblocco.

Lo sblocco richiesto dai singoli produttori sarà concesso, di volta in volta, al massimo per le seguenti quantità di prodotto, fino all’eventuale esaurimento totale del quantitativo di mosti bloccati:

- - - fino a 14,0 ettolitri per ettaro (equivalenti a 20 q/ha di uva) per DOCG Brachetto d'Acqui tipologia spumante;
 - fino a 17.50 ettolitri per ettaro (equivalenti a 25 q/ha di uva) per DOCG Brachetto d'Acqui tipologia tapporaso.
 - fino a 14 ettolitri per ettaro (equivalenti a 20 q/ha di uva) per DOC Piemonte Brachetto tipologia spumante;
 - fino a 17.50 ettolitri per ettaro (equivalenti a 25 q/ha di uva) per DOC Piemonte Brachetto tipologia tappo raso.

Richiedono anche che, in deroga allo sblocco come appena descritto (su istanza dei singoli produttori), possano essere sbloccati:

- - - fino a 30,80 ettolitri per ettaro (equivalenti a 44 q/ha di uva) per DOCG Brachetto d'Acqui tipologia tappo raso, per le aziende che trasformano, vinificano e imbottigliano tutto il prodotto derivante dalla totalità dei vigneti a Brachetto in conduzione (presenti in fascicolo aziendale alla data del 30 giugno 2020);
 - fino a 32,90 ettolitri per ettaro (equivalenti a 47 q/ha di uva) per DOC Piemonte Brachetto tipologia tappo raso, per le aziende che trasformano, vinificano e imbottigliano tutto il prodotto derivante dalla totalità dei vigneti a Brachetto in conduzione (presenti in fascicolo aziendale alla data del 30 giugno 2020).

Richiedono infine che, in ogni caso venga concesso lo sblocco per singole aziende solo ai fini dell'imbottigliamento diretto. La richiesta dello sblocco di cui sopra terminerà con la campagna vendemmiale al 31 luglio 2021.

Con la nota congiunta del 31 luglio 2020 (prot. n 20/2020) i Consorzi hanno inoltre richiesto che, per la vendemmia 2020, le uve Brachetto e i mosti eccedenti la resa definita, possano essere destinati, senza priorità predeterminate, alle produzioni di seguito elencate:

- succhi d'uva;
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco;
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato aromatico rosso o bianco;
- vino;
- distillati.

Hanno richiesto inoltre che:

- non sia consentito il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui tipologia tappo raso alla tipologia spumante, ma sia consentito invece il passaggio dalla tipologia spumante a quella tappo raso (fermo restando la resa di 36 q/ha prevista per la tipologia spumante);
- non sia consentito il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a D.O.C. Piemonte Brachetto tipologia tappo raso alla tipologia spumante, ma sia consentito invece il passaggio dalla tipologia spumante a quella tappo raso (fermo restando la resa di 43 q/ha prevista per la tipologia spumante).

La filiera produttiva che comprende le Organizzazioni Professionali Agricole, è stata sentita dai Consorzi Di Tutela e ha unanimemente espresso parere favorevole alle richieste del Consorzio di Tutela Vini d'Acqui e del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato.

Il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato ha inviato in data 5 agosto 2020, (prot.8/2020) comunicazione che quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e richiesto nella nota congiunta del 31 luglio 2020 (prot. N 20/2020), citata in precedenza, era stato approvato e deliberato dall'Assemblea.

Considerato altresì che la richiesta dei Consorzi di Tutela appare legittima e, come riportato nella comunicazione sopra richiamata e in quella del Consorzio di Tutela vini Asti e Monferrato inviata successivamente alla riunione assembleare della D.O.C Piemonte, condivisa unanimemente in ambito consortile, e che inoltre tale richiesta trova il parere favorevole della maggioranza della filiera.

Dato atto che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Valutata la richiesta avanzata dei Consorzi ai sensi degli articoli sopracitati ed alla luce dei pareri delle Organizzazioni Professionali Agricole.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Per quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; articolo 17 della L.R. n. 23/2008

determina

per la vendemmia 2020:

- di stabilire, come richiesto dal Consorzio Tutela vini d'Acqui e dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, ai sensi dell' art. 39 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Testo unico della vite e del vino", le seguenti rese ad ettaro delle uve e del vino classificabile D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e D.O.C. Piemonte nelle tipologie Brachetto e Brachetto Spumante per la vendemmia 2020:

- D.O.C.G. Brachetto d'Acqui spumante: 36 q/ha, più 20 q/ha di riserva vendemmiale;
- D.O.C.G. Brachetto d'Acqui (tappo raso): 36 q/ha, più 44 q/ha di riserva vendemmiale;
- D.O.C. Piemonte Brachetto spumante: 43 q/ha, più 20 q/ha di riserva vendemmiale;
- D.O.C. Piemonte Brachetto (tappo raso): 43 q/ha, più 47 q/ha di riserva vendemmiale;

- di stabilire, come richiesto dai consorzi e valutato positivamente dalle Organizzazioni Professionali Agricole, che lo sblocco del prodotto rivendicato come riserva vendemmiale, sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- - su richiesta del Consorzio di Tutela sentite le Organizzazioni professionali di categoria, per tutta o parte della quantità dei mosti bloccati, in caso di esigenze del mercato.
- - su richiesta del Consorzio di Tutela quale tramite dell'istanza del singolo produttore, soltanto alle aziende che trasformano e imbottigliano prodotto derivante da uve di provenienza aziendale (rivendicate nel quadro R della dichiarazione vitivinicola), limitatamente al quantitativo bloccato vendemmiato da vigneti in conduzione (non sarà pertanto possibile richiedere e concedere lo sblocco di mosti derivanti da uve acquistate/conferite). Tuttavia, nel caso di realtà che presentano due distinte aziende riconducibili allo stesso legale rappresentante e/o sede legale (una "agricola" che conduce i vigneti e una "commerciale" che trasforma il prodotto derivante da tali vigneti), l'uva direttamente ceduta dall'azienda conduttrice di vigneti a quella trasformatrice, ove univocamente tracciabile (attraverso la dichiarazione vitivinicola ed i suoi allegati), sarà considerata di provenienza aziendale e sarà pertanto possibile per l'azienda trasformatrice richiedere lo sblocco dei mosti destinati a riserva vendemmiale derivanti dai soli vigneti condotti.

Lo sblocco, come appena descritto (su istanza dei singoli produttori), potrà essere richiesto soltanto dopo l'esaurimento mediante imbottigliamento di tutto il prodotto, già certificabile a DOCG, di provenienza aziendale destinato alla vinificazione; sarà verificata da parte del Consorzio di Tutela la congruità dei quantitativi di uve presenti nella dichiarazione vitivinicola con le operazioni di imbottigliamento indicate sull'apposito registro, che le aziende saranno tenute a fornire a corredo della richiesta di sblocco.

Lo sblocco richiesto dai singoli produttori sarà concesso, di volta in volta, al massimo per le seguenti quantità di prodotto, fino all'eventuale esaurimento totale del quantitativo di mosti bloccati:

- - - fino a 14,0 ettolitri per ettaro (equivalenti a 20 q/ha di uva) per DOCG Brachetto d'Acqui tipologia spumante;
 - fino a 17,50 ettolitri per ettaro (equivalenti a 25 q/ha di uva) per DOCG Brachetto d'Acqui tipologia tappo raso.
 - fino a 14 ettolitri per ettaro (equivalenti a 20 q/ha di uva) per DOC Piemonte Brachetto tipologia spumante;
 - fino a 17,50 ettolitri per ettaro (equivalenti a 25 q/ha di uva) per DOC Piemonte Brachetto tipologia tappo raso.

In deroga allo sblocco, come appena descritto (su istanza dei singoli produttori), sarà possibile sbloccare:

- - fino a 30,80 ettolitri per ettaro (equivalenti a 44 q/ha di uva) per DOCG Brachetto d'Acqui tipologia tappo raso, per le aziende che trasformano, vinificano e imbottigliano tutto il prodotto derivante dalla totalità dei vigneti a Brachetto in conduzione (presenti in fascicolo aziendale alla data del 30 giugno 2020);
 - fino a 32,90 ettolitri per ettaro (equivalenti a 47 q/ha di uva) per DOC Piemonte Brachetto tipologia tappo raso, per le aziende che trasformano, vinificano e imbottigliano tutto il prodotto derivante dalla totalità dei vigneti a Brachetto in conduzione (presenti in fascicolo aziendale alla data del 30 giugno 2020).

In ogni caso sarà concesso lo sblocco per singole aziende solo ai fini dell'imbottigliamento diretto. La richiesta dello sblocco di cui sopra terminerà con la campagna vendemmiale al 31 luglio 2020.

- di stabilire, ai sensi dell' art. 39 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Testo unico della vite e del vino", che le uve Brachetto e i mosti eccedenti la resa definita nella presente Determinazione Dirigenziale, possano essere destinati, senza priorità predeterminate, alle produzioni di seguito elencate:

- succhi d'uva;
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco;
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato aromatico rosso o bianco;
- vino;
- distillati.

- di stabilire che:

- non sia consentito il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui tipologia tappo raso alla tipologia spumante, ma sia consentito invece il passaggio dalla tipologia spumante a quella tappo raso (fermo restando la resa di 36 q/ha prevista per la tipologia spumante);
- non sia consentito il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a D.O.C. Piemonte Brachetto tipologia tappo raso alla tipologia spumante, ma sia consentito invece il passaggio dalla tipologia spumante a quella tappo raso (fermo restando la resa di 43 q/ha prevista per la tipologia spumante).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Moreno Soster